



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 109/11/CSP**

**SEGNALAZIONE DEL SIG. ANIELLO RIELLO COMPONENTE DEL CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI CASTEL MORRONE (CE) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DA PARTE DEL COMUNE DI CASTEL MORRONE**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti 5 maggio 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O., e, in particolare, l'art. 29, comma 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 30 marzo 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la segnalazione del Sig. Aniello Riello, componente del Circolo del partito democratico di Castel Morrone pervenuta in data 11 aprile 2011 (prot. 16520), nella quale si lamenta la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in relazione all'annuncio, in data 2 e 6 aprile 2011, di due distinte iniziative



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

pubbliche organizzate dal sindaco del Comune di Castel Morrone, sig. Pietro Riello, per i giorni, rispettivamente, 9 e 27 aprile 2011;

VISTA la nota in data 15 aprile 2011 (prot. 17531) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania è stato incaricato di procedere ai conseguenti accertamenti istruttori in vista dell'adozione da parte dell'Autorità dei provvedimenti di competenza;

VISTA la nota in data 19 aprile 2011 con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania ha proceduto a contestare i fatti al Sindaco di Castel Morrone, chiedendogli di trasmettere eventuali controdeduzioni in merito all'esposto;

VISTA la nota in data 21 aprile 2011 (prot. 2760), trasmessa dal Comune di Castel Morrone a firma del Sindaco, signor Pietro Riello, nella quale, in relazione ai fatti contestati nell'esposto, si precisa in sintesi quanto segue:

- entrambi gli eventi comunicati alla cittadinanza con i due comunicati stampa del 2 e del 6 aprile erano programmati da tempo e per meri ritardi burocratici sono ricaduti nel periodo elettorale;
- il comunicato n. 63/11 si riferisce alla cerimonia di omaggio alle vittime del dovere che si inserisce in una serie di iniziative programmate dall'amministrazione comunale per completare il procedimento di revisione e aggiornamento della toponomastica stradale, iniziato nel 2008. La cerimonia è stata fissata in periodo elettorale per la necessità di coinvolgere esponenti delle Forze Armate: tuttavia, proprio per l'impossibilità di tali soggetti invitati di prendervi parte, è stata rinviata a data da destinarsi;
- il comunicato n. 61/11 si riferisce invece all'inaugurazione della Villa Ganci Pignatelli i cui lavori di restauro erano stati commissionati sin dal 2010 e che si sono conclusi solo in prossimità della scadenza elettorale. L'organizzazione di tale evento risponde all'esigenza di dare conto ai cittadini del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e solo casualmente l'iniziativa è stata fissata in periodo elettorale;
- pertanto l'attività di comunicazione svolta ha assolto solo ad una funzione sociale.

VISTA la nota in data 28 aprile 2011 (prot. n. 20071) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ha trasmesso il fascicolo contenente gli accertamenti istruttori relativi all'esposto ai fini delle conseguenti valutazioni dell'Autorità;

ESAMINATA la documentazione oggetto della segnalazione della quale si evidenzia quanto segue:



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- nel comunicato n. 61/2011 del 2 aprile, dopo il titolo “Terminati i lavori alla Villa Ganci Pignatelli, sabato 9 aprile l’inaugurazione” cui viene data notevole enfasi, segue il testo che inizia con il seguente periodo “*L’amministrazione comunale di Pietro Riello alle tante chiacchiere e alla disinformazione che si sta attuando in questi giorni, segno inequivocabile dell’avvio della campagna elettorale, vista la prossima tornata che si terrà il 15 e 16 maggio, risponde con i fatti [omissis]*”. Nel testo del comunicato viene altresì citato il Sindaco;
- nel comunicato n. 63/2011 del 6 aprile, dal titolo “Il 27 aprile prossimo l’amministrazione comunale renderà omaggio alle vittime del dovere”, viene descritta l’iniziativa celebrativa, citando due volte il Sindaco Pietro Reello e sottolineando come tale commemorazione sia stata “*fortemente voluta dall’amministrazione comunale*”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che per le elezioni provinciali e comunali fissate per il 15 e 16 maggio 2011, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 31 marzo 2011, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e che da questa data fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, così come ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta attraverso la promozione delle due iniziative sopradescritte da parte dell’Amministrazione comunale di Castel Morrone ricade nel periodo di applicazione dell’articolo 9 della n. 28 del 2000;

VISTE le controdeduzioni formulate dal Sindaco, sig. Pietro Riello;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall’amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabile per l’efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che, in relazione alla comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione, non sembrano ricorrere i requisiti dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione comunale e, soprattutto, della forma impersonale come richiesto invece dalla legge;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

### **ORDINA**

al Comune di Castel Morrone di pubblicare sul proprio sito web, entro quindici giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo comunicati stampa in data 2 e 9 aprile 2011. In tale messaggio si dovrà, espressamente, fare riferimento al presente Ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto messaggio, all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*


Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Napoli, 5 maggio 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Marfisiello



Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola

